

Provincia di Biella

Concessione di derivazione d'acqua sotterranea, da falda profonda, mediante 1 pozzo ad uso Civile, in Comune di VERRONE, assentita alla Società BETA S.p.A con D.D. 30.10.2014 n. 1.651. Pratica n. 396BI. Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.651 del 30.10.2014.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

di identificare come Concessionario la Società BETA S.P.A con sede in VERRONE, Strada Trossi 13, (omissis).

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto dal Sig. FILA ROBATTINO Francesco, legale rappresentante del Concessionario, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi degli articoli 30 e 31 del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al Concessionario la concessione per poter derivare litri al secondo massimi 1,0 ed un volume massimo annuo di metri cubi 1.000, cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 0,032 d'acqua pubblica, mediante pozzo da Falda Profonda, in Comune di VERRONE, ad uso Civile subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente del Settore

Giorgio Saracco

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.507 di Rep. del 04 settembre 2014

Art. – 8 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano nè dovrà causare un eccessivo depauperamento della falda interessata. A tal fine, il Concessionario dovrà comunicare l'eventuale sostituzione della pompa utilizzata con una nuova, che dovrà avere portata massima documentata di esercizio non superiore a quella massima concessa, al netto delle perdite di carico previste. In caso di accertate interferenze o anomalie nell'andamento della falda, l'Amministrazione, si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. In accordo con il parere dell'Autorità di Bacino prot. 11.282 del 08.04.2014, il Concessionario è tenuto a verificare nel tempo la possibilità di intraprendere o migliorare azioni di risparmio idrico con tecniche efficienti e la eventuale possibilità di approvvigionamento da acque superficiali. Il Concessionario deve :

provvedere alla chiusura della testata del pozzo e mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari al fine del monitoraggio della falda;

comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere

soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti;
mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

Il Concessionario terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. (omissis)

La Responsabile del Servizio
Annamaria Baldassi